

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. n. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 232 del 12/11/2019 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2021 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;

### PREMESSO

- a. che la società Ecologica Sud s.r.l., attualmente titolare di Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs. 152/06e s.m.i. per l’impianto ubicato in Calvizzano (NA) – Viale della Resistenza n. 122, con nota acquisita agli atti al prot. 340307 del 28/05/2018, ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per l’ampliamento dell’impianto che rientrerebbe nell’allegato VIII alla parte II D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai punti 5.1 e 5.5;  
All’istanza erano allegate la documentazione tecnico/amministrativa di cui al D.D. n. 925/2016, l’attestazione di pagamento della tariffa istruttoria, di cui al D.M. 24/04/2008, pari a euro 25.500, versati a mezzo bonifico bancario, nonché asseverazione della stessa. La suddetta tariffa dovrà essere eventualmente integrata, previa verifica dell’Università e/o eventualmente adeguata al D.M. n. 58 del 06/03/2017, a pena di decadenza della validità del presente provvedimento;
- b. che ai fini dell’ampliamento di cui al presente provvedimento, il progetto è stato sottoposto a Valutazione d’Impatto Ambientale e con D.D. n. 272 del 11/12/2015, dell’allora UOD 50.05.07 – Valutazioni Ambientali, ha ottenuto parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni;
- c. che con nota prot. 371863 del 11/06/2018 è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo che entro i successivi quindici giorni è stato pubblicato sul sito web di questa UOD e decorsi trenta giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati;
- d. che con nota prot. 663598 del 22/10/2018 è stata indetta e convocata la Conferenza di Servizi.

### RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 20/11/2018 e conclusa il 06/07/2020, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

a.1. nella prima seduta, considerata la presenza di un impianto di stoccaggio attiguo a quello in esame e gestito dalla medesima società, sono stati richiesti chiarimenti da tutti gli enti presenti ai fini del prosieguo del procedimento;

a.2. nella successiva seduta del 10/04/2019, la Regione Campania, coadiuvata dall'Università "Parthenope", ha ritenuto che le attività svolte nell'impianto oggetto del presente provvedimento e in quello di stoccaggio attiguo, gestito dalla stessa società, fossero tecnicamente interconnesse e pertanto l'Autorizzazione Integrata Ambientale dovesse includere anche l'impianto di stoccaggio. In tal caso il progetto rimodulato avrebbe dovuto essere sottoposto alla verifica preliminare di cui all'art. 6 comma 9 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. La Conferenza ha concesso alla società il termine di 45 giorni per le opportune controdeduzioni in merito;

a.3. la società, in seguito a proroga sul termine previsto di 45 giorni, con nota acquisita agli atti al prot. 443198 del 12/07/2019 ha trasmesso a tutti gli Enti invitati alla Conferenza documentazione integrativa atta a comprovare che i due impianti attigui dovessero essere considerati indipendenti e che quindi l'A.I.A. di cui al presente provvedimento non dovesse includere anche l'impianto di stoccaggio. La suddetta documentazione consta di:

- parere legale dello Studio Legale Rianna di Caivano (NA);
- parere tecnico dell'Ing. Angelo Zammartino, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli con n. 14672;

a.4. esaminata la documentazione di cui al punto precedente, dopo ampia e articolata discussione, gli Enti presenti in Conferenza, nella seduta del 05/09/2019, all'unanimità, hanno ritenuto che i due impianti possano essere considerati separati, con la seguente prescrizione:

i quantitativi stoccati nell'impianto di stoccaggio (autorizzato ex art. 208) e successivamente trattati nell'impianto di sterilizzazione (di cui al presente provvedimento), così come i quantitativi trattati nell'impianto di sterilizzazione ed eventualmente stoccati successivamente nell'impianto di stoccaggio, non possono eccedere il 15% del totale annuo;

b. esaminato il progetto, trasmesso dalla Società con nota acquisita al prot. 340307 del 28/05/2018, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni dall'ARPAC e dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", che la società ha trasmesso con nota acquisita al prot. 263584 e al prot. 263684 del 05/06/2020;

b.1. l'Università degli studi di Napoli "Parthenope", viste le integrazioni, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

b.2. l'ARPAC Napoli, viste le integrazioni, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

b.3. il Comune di Calvizzano (NA), relativamente alla collocazione dell'impianto tra i siti in attesa di indagini preliminari – tab. 5 del Piano Regionale Bonifiche (codice 3012C500), con nota acquisita al prot. 624748 del 17/10/2019, ha comunicato di non ritenere necessario che la società proceda all'esecuzione delle indagini preliminari. Con successiva nota del 30/06/2020, acquisita agli atti con prot. 316040 del 06/07/2020, ha espresso parere favorevole al progetto presentato dalla società Ecologica Sud;

b.4. la Città Metropolitana di Napoli, con nota prot. 69916 del 03/07/2020, acquisita agli atti con prot. 315710 del 06/07/2020 non ha espresso alcun parere definitivo ed ha richiesto precisazioni alle quali la società ha risposto nel corso della seduta del 06/07/2020;

b.5. l'ASL NA2 NORD, e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, sebbene invitati non hanno partecipato alla Conferenza e non hanno espresso alcun parere.

## **CONSIDERATO**

a. che la società, con nota PEC del 30/09/2020, ha trasmesso Perizia Tecnica Asseverata a firma dell' Ing. Angelo Zammartino, nella quale sono asseverati i lavori previsti nel progetto iniziale di adeguamento ai sensi del D.G.R. n. 223/2019 già trasmesso in data 20/05/2019;

b. che l'Ente Idrico Campano, con nota PEC del 17/11/2020, prot. 22124 del 17/11/2020, acquisita agli atti con prot. 546945 del 18/11/2020, successiva alla chiusura della Conferenza di Servizi, acquisita al prot. 546945 del 18/11/2020, ha trasmesso il proprio parere riportante esito favorevole con le seguenti prescrizioni:

per detto scarico l'ARPAC effettuerà accertamenti e controlli annuali con spese a carico del richiedente;

il gestore della rete fognaria pubblica, nell'ambito delle sue attività ispettive, potrà effettuare controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni impartite. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico, ai sensi dell'art. 27 del regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dell'Ente Idrico Campano;

per detto scarico il titolare dell'attività provvederà ad effettuare analisi delle acque reflue riferite alla tipologia di attività, come riportato nel Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dell'Ente Idrico campano, con cadenza semestrale, che dovranno rispettare i parametri allo scarico previsti dalla tab. 3 dell'Allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i corpi idrici superficiali e trasmetterne gli esiti all'Ente Idrico Campano.

Qualora detti reflui non risultino in linea con quanto dichiarato, si provvederà alla tempestiva chiusura degli scarichi nella pubblica fognatura, con oblazione della relativa ammenda;

c. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota acquisita agli atti con prot. 538682 del 13/11/2020, successivamente integrata con nota PEC del 10/11/2020 e con nota PEC del 18/11/2020, ha trasmesso il Rapporto Tecnico definitivo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che consta del rapporto tecnico dell'impianto di pag. 94, del piano di monitoraggio e controllo di pag. 19 e del documento "schede AIA e allegato Y11" di pag. 95.

## **DATO ATTO**

a. che in data 24/11/2020 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA);

b. che la società ha trasmesso, in uno all'istanza, la verifica di assoggettabilità alla relazione di riferimento di cui all'art. 5 lettera V bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e Allegato 1 D.M. 272 del 13/11/2014.

Nelle conclusioni della citata verifica, a firma dell'Ing. Angelo Zammartino, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, al n. 14672, si riporta quanto segue:

*"Sulla base delle informazioni raccolte si è accertato che nell'installazione l'ipoclorito di sodio (NaClO) e il cloruro ferrico (FeCl3) rientrano nella disciplina delle sostanze pericolose di cui al regolamento REACH e in particolare all'art. 2, punti 7 e 8 del Regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/12/08 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Tuttavia il consumo annuale previsto, di tali sostanze risulta inferiore ai valori di soglia. Alla luce della normativa richiamata pertanto non scatta l'obbligo di elaborare una relazione di riferimento"*

A tal proposito si prescrive che la società, nel report di fine anno, trasmesso a questa UOD e agli Enti competenti, includa il consumo dell'ipoclorito di sodio e del cloruro ferrico, al fine di dimostrare che gli stessi sono inferiori ai valori di soglia.

In caso di superamento, la società dovrà procedere all'elaborazione della relazione di riferimento.

Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

**RITENUTO** di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Ecologica Sud s.r.l. per l'impianto IPPC 5.1 e 5.5 ubicato in Calvizzano (NA) – Viale della Resistenza n. 122.

Sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

## DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di rilasciare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Ecologica Sud s.r.l. per l'impianto IPPC 5.1 e 5.5 ubicato in Calvizzano (NA) – Viale della Resistenza n. 122;
2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società, acquisita agli atti al prot. 340307 del 28/05/2018 e delle successive integrazioni;
3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nell'allegato rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma dei Prof. Raffaele Cioffi e Antonio Forcina, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:
  - 3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento del limite obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché dalla DGRC 243/2015;
    - 3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;
    - 3.1.2 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto 5.1 del Rapporto Tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegati al presente decreto;
  - 3.2 per l'acustica La ditta deve garantire il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zonizzazione acustica, con riferimento alla legge 447/95 ed al DPCM del 14 novembre 1997, nonché di tutto quanto previsto al punto 5.3 del Rapporto Tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegati al presente decreto;
  - 3.3 per gli scarichi idrici, il rispetto dei parametri fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006, per scarichi in corpi idrici superficiali, nonché di tutto quanto indicato

al punto 5.2 del Rapporto Tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegati al presente decreto.

4. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni cinque anni per le acque sotterranee e ogni dieci anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs 152/06. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo;

5. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall'A.I.A.;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera la società da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito;

8. **di precisare** che la Società dovrà assolvere tutti gli adempimenti in tema di prevenzione incendi e, prima della messa in esercizio dell'impianto dovrà ottenere il parere favorevole dei VV.FF. La società dovrà attenersi tassativamente alle quantità di rifiuti massime stoccabili nell'impianto, eventualmente prescritte dai VV.FF. anche qualora queste ultime risultassero inferiori a quelle autorizzate con il presente provvedimento e a quanto previsto dalla DGR 223/19. Eventuali modifiche al progetto, derivanti dalle prescrizioni relative alla prevenzione incendi, dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione per le opportune valutazioni.

9. **di precisare** che, prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, secondo il progetto autorizzato con il presente provvedimento, la società è obbligata a presentare a questa U.O.D., apposita polizza fideiussoria, a beneficio del Presidente pro tempore della Regione Campania, a garanzia di eventuali danni all'ambiente che possano verificarsi nel corso dell'attività svolta. La polizza deve essere calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 1 della D.G.R. n. 8 del 15/01/2019, deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della prima escussione, ai sensi dell'art. 1944 del C.C. e deve essere rilasciata da istituto bancario o da primaria compagnia di assicurazione;

10. **di prescrivere** alla società di comunicare a questa U.O.D., al Comune di Calvizzano (NA), all'ARPAC e alla Città Metropolitana di Napoli l'inizio e la fine dei lavori necessari per realizzare l'impianto, secondo quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale. Alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato e a tutte le prescrizioni di cui al presente provvedimento. L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento;

11. **di prescrivere** che il gestore, ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dia comunicazione all'autorità competente. Fino a tale data, la società nell'esercizio dell'attività dovrà rispettare i limiti quantitativi previsti dall'autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. attualmente vigente;

12. **di prescrivere** che, prima della messa in esercizio dell'impianto, il gestore, ai sensi della legge 1 dicembre 2018, n. 132, predisponga un "Piano di emergenza interna", trasmettendo al

Prefetto territorialmente competente tutte le informazioni utili per l'elaborazione del "Piano di emergenza esterna", previsto al comma 5° dell'art. 26 – bis della medesima Legge;

13. **di prescrivere** che la società, entro 3 mesi dalla data del presente provvedimento, completi i lavori di adeguamento dell'impianto alle linee guida di cui alla DGR 223/2019, secondo quanto prescritto dalla Conferenza di Servizi e successivamente precisato nella Relazione Tecnica a firma dell'ing. Giovanni Bottiglieri, consegnata a mano in data 30/09/2020. La società dovrà attenersi anche alle eventuali ulteriori prescrizioni a valle della verifica dell'Università "Parthenope". All'esito del completamento la società dovrà trasmettere a questa UOD perizia giurata a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati alle linee guida di cui alla citata DGR 223/2019 e a quanto prescritto dalla Conferenza di Servizi e dall'Università "Parthenope";

14. **di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, avrà validità fino a un anno prima della scadenza della polizza fideiussoria di cui al punto 8. e decadrà automaticamente in caso di mancato rinnovo. La durata potrà essere confermata a quanto previsto dall'art. 29 octies comma 9 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con apposito provvedimento di questa UOD, previo adeguamento della garanzia finanziaria;

15. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

16. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

17. **di precisare** che nelle more dell'emanazione di apposito provvedimento da parte della Regione Campania, di adeguamento a quanto previsto dal D.M. 58 del 06/03/2017, le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco, nella misura minima prevista dal D.M. 24/04/2008, pari a euro 1.500 (tale tariffa dovrà eventualmente essere rimodulata, ai sensi del D.M. 58/2017, quando la Regione Campania emetterà apposito provvedimento);
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

18. **di precisare** che le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n.21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, oppure tramite bonifico bancario sull' IBAN IT38 V030 6903 4961 0000 0046 030, con la seguente causale: "tariffa controllo AIA" e la società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

19. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Calvizzano (NA), nonché all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione;

20. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

21. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web e/o presso gli uffici di questa

UOD, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

22. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

23. **di notificare** il presente provvedimento alla Ecologica Sud s.r.l. con sede legale in Via Toscana, n. 7 - 80016 Marano di Napoli (NA);

24. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Calvizzano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 NORD, all'Ente Idrico Campano, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

25. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

**Dott. Antonio Ramondo**